

STATUTO

DOKULAA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ENTE DEL TERZO SETTORE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CATANIA CT VIA CELESTE 108

Numero REA: CT - 452315

Codice fiscale: 05961720876

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-11-2022 - Statuto completo	2
--	---

	SOCIETÀ	
	La società ha la durata e l'oggetto sociale in appresso precisati ed è	
	regolata dalle norme contenute nel presente atto e da quelle relative	
	al funzionamento della medesima che vengono qui di seguito	
	interamente riportate:_____	
	— "ELENCO DELLE NORME RELATIVE AL FUNZIONAMENTO	
	DELLA SOCIETÀ	
	o "STATUTO"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	ART. 1 – DENOMINAZIONE E SEDE - È costituita una società	
	cooperativa sociale denominata "DOKULAA SOCIETÀ	
	COOPERATIVA SOCIALE – Ente del Terzo Settore", in breve	
	"DOKULAA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ETS"._____	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del Libro V del	
	Codice Civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, nonché dalla	
	Legge 8 novembre 1991, n. 381, si applicano, in quanto compatibili,	
	le norme sulla società a responsabilità limitata, nonché quelle del d.	
	Lgs. 3 luglio 2017, n. 117._____	
	La Cooperativa ha sede nel Comune di Catania._____	
	Il trasferimento della sede nell'ambito territoriale del medesimo	
	Comune non comporterà modifica dell'atto costitutivo e del presente	
	Statuto. La cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze anche altrove._____	
	ART. 2 – DURATA - La durata della Cooperativa è stabilita al 31	

(trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata
o anche anticipatamente sciolta con deliberazione dell'assemblea dei
soci. _____

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

ART. 3 – SCOPO MUTUALISTICO – La Cooperativa è retta e
disciplinata secondo il principio della mutualità di cui all'articolo 45
della Costituzione della Repubblica Italiana; la Cooperativa, costituita
sulla base dei principi sanciti dalla Legge 8 novembre 1991, n. 381,
ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro
l'autogestione dell'impresa che ne è oggetto, dando continuità di
occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche,
sociali e professionali, operando nell'interesse generale della
comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei
cittadini. La Cooperativa potrà svolgere la propria attività anche con
terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto
sociale e degli scopi mutualistici, potrà avvalersi, sia pure in forma
non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci. _____

ART. 4 – OGGETTO SOCIALE – Considerata l'attività mutualistica
della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i
requisiti e gli interessi dei soci, la Cooperativa ha come oggetto le
seguenti attività: _____

a) la gestione di servizi socio-assistenziali e socio-educativi, in modo
organizzato e senza fini di lucro, comprendenti qualsiasi attività
inerente alla educazione, alla qualificazione morale, culturale,
professionale e materiale, nonché all'inserimento sociale di chiunque

	si trovi in uno stato di bisogno, attraverso l'utilizzo ottimale delle	
	risorse morali, fisiche o materiali dei soci, degli assistiti e dei	
	collaboratori che a qualsiasi titolo vengano ammessi a partecipare,	
	nelle diverse forme, alla società e/o alla sua attività;_____	
	b) attività agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate	
	all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, a norma degli artt.	
	1, 4 e 5 della Legge n. 381 del 1991 e successive modifiche, e in	
	particolare:_____	
	- la prestazione di manodopera in agricoltura attraverso contratti,	
	anche stagionali, per svolgere attività in squadra presso cooperative	
	e aziende agricole; il lavoro di ogni socio, pertanto, è a vantaggio di	
	tutti i membri della società;_____	
	- la conduzione di terreni agricoli, acquisiti per affitto, acquisto,	
	donazione, comodato, o comunque a qualsiasi titolo, adottando	
	tecniche colturali in grado di aumentare la fertilità e la vitalità del	
	terreno anche con il metodo dell'agricoltura biologica/biodinamica;—	
	- l'allevamento di ogni tipo di animale;_____	
	- la commercializzazione, anche previa trasformazione e confezione	
	dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle attività sopra indicate, ivi	
	compreso i prodotti ottenuti in conferimento da altre cooperative o da	
	singoli produttori, mediante vendita sia all'ingrosso che al dettaglio;—	
	- la promozione e la diffusione dell'agricoltura biologica/biodinamica e	
	comunque dell'agricoltura ecosostenibile, organizzando corsi di	
	formazione, <i>stage</i> in azienda, visite, incontri, in collaborazione con	
	Enti pubblici e privati._____	

La cooperativa si configura, pertanto, come cooperativa sociale a scopo plurimo, di tipo A/B: l'attività di gestione dei servizi socio-educativi è connessa con quella di avviamento al lavoro di soggetti svantaggiati, in quanto destinatari della seconda, potranno essere in parte destinatari anche della prima. _____

Le modalità di svolgimento di tali attività sono definite con apposito Regolamento interno approvato dall'assemblea dei soci. _____

La cooperativa potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31 gennaio 1992, n. 59, ed eventuali norme modificative e integrative; potrà, inoltre, emettere strumenti finanziari e assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. _____

La Cooperativa può ricevere conferimenti in denaro a titolo di liberalità, anche da terzi, ovvero a titolo di prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. _____

La Cooperativa potrà richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla Unione Europea, da Enti, dallo Stato, dalla Regione e da Enti locali, nonché i finanziamenti e i contributi disposti da organismi pubblici e privati. _____

Nei limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa, la Cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potrà svolgere

	qualunque attività connessa e affine a quelle sopra indicate, nonché	
	compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di	
	natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria	
	necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque	
	indirettamente o direttamente attinenti ai medesimi._____	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	ART. 5 – NUMERO E REQUISITI – Il numero dei soci è illimitato e	
	non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge._____	
	Possono assumere la qualifica di soci cooperatori tutte le persone	
	fisiche aventi piena capacità di agire che, per professione, capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale	
	maturate nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, possano	
	partecipare direttamente ai lavori dell'impresa sociale ed attivamente	
	cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo con la propria attività	
	lavorativa o professionale. Ricorrendo i presupposti di legge, possono	
	altresì essere soci persone giuridiche pubbliche o private nei cui	
	statuti sia previsto lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Sono soci volontari coloro che prestano la loro attività nella	
	cooperativa gratuitamente, ai sensi dell'art. 2 della Legge 8 novembre	
	1991, n. 381; i soci volontari saranno iscritti in apposita sezione del	
	Libro soci ed il loro numero complessivo non potrà superare la metà	
	del numero complessivo dei soci. Ai sensi delle vigenti norme di	
	legge è altresì consentita l'ammissione come soci di elementi tecnici	
	e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	

	funzionamento della società. In nessun caso possono essere soci	
	coloro che esercitano in proprio imprese o partecipano a società che,	
	secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per	
	l'attività, identica o affine, svolta in effettiva concorrenza con	
	quest'ultima, salvo diversa deliberazione dell'Organo amministrativo.–	
	ART. 6 – CATEGORIA SPECIALE DI SOCI – Ai sensi dell'art. 2527,	
	comma 3 del codice civile, potrà essere istituita dalla cooperativa una	
	categoria speciale di soci cooperatori alla quale potranno essere	
	ammesse le persone fisiche interessate alla formazione ovvero al loro	
	inserimento nell'impresa, contribuendo in tale forma al	
	raggiungimento degli scopi sociali. Il numero dei soci ammessi alla	
	categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del	
	numero totale dei soci cooperatori. La durata dell'appartenenza del	
	socio a tale categoria speciale verrà fissata dall'Organo	
	amministrativo, al momento dell'ammissione, in relazione alle varie	
	mansioni, in misura comunque non superiore al limite massimo	
	fissato dalla legge; al termine di tale periodo detti soci sono ammessi	
	a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori. Ai soci iscritti	
	alla categoria speciale può essere erogato il rimborso previsto	
	dall'articolo 21, anche in misura inferiore ai soci cooperatori ordinari,	
	in relazione ai costi di formazione o di inserimento nell'impresa	
	cooperativa. Ai soci iscritti alla categoria speciale non spetta	
	comunque l'attribuzione di rimborsi nelle forme di aumento del capitale	
	sociale o di emissione di strumenti finanziari. I soci appartenenti alla	
	categoria speciale hanno diritto di partecipare alle assemblee ed	

	esercitano il diritto di voto solamente nelle deliberazioni relative	
	all'approvazione del bilancio. Essi non possono rappresentare altri	
	soci in assemblea. I soci appartenenti alla categoria speciale non	
	possono essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui all'art. 2545- <i>bis</i> del codice civile. I soci	
	appartenenti alla categoria speciale possono recedere nei casi	
	previsti dalla legge e dall'art. 11 del presente statuto. Oltre che nei	
	casi di cui al comma precedente, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento con un preavviso di	
	almeno un mese. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto	
	sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale possono essere esclusi,	
	anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, nei casi previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente	
	statuto. Detti soci possono inoltre essere esclusi qualora, alla data di	
	scadenza del periodo di formazione o di inserimento, l'Organo	
	amministrativo accerti: a) il mancato conseguimento dei livelli	
	qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, a causa dell'inosservanza dei	
	doveri inerenti la formazione ovvero b) il mancato adeguamento agli	
	standard produttivi della cooperativa o il mancato rispetto degli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della stessa,	
	finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale.———	
	ART. 7 – AMMISSIONE – Chi intende essere ammesso come socio	
	dovrà presentare domanda scritta all'Organo amministrativo. La	
	domanda dovrà indicare: a) nome, cognome, data e luogo di nascita,	

	domicilio, cittadinanza e codice fiscale; b) l'interesse a far parte della	
	cooperativa; c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione o capacità professionale, delle specifiche competenze	
	possedute in relazione ai requisiti richiesti dallo statuto e dai	
	regolamenti interni; d) l'ammontare della quota di capitale che intende	
	sottoscrivere; e) la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente statuto ed i regolamenti interni e di attenersi	
	alle decisioni legalmente assunte dagli organi sociali; f) l'impegno a	
	conferire la propria opera per il conseguimento dello scopo sociale,	
	con le modalità e nei termini stabiliti dai regolamenti interni, in	
	rapporto alla quantità di lavoro disponibile in cooperativa conforme	
	alle leggi vigenti sulla cooperazione. Oltre a quanto previsto nei	
	precedenti punti b), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda	
	di ammissione delle persone giuridiche, società, associazioni od enti	
	che intendono essere ammessi come soci, ricorrendo i presupposti di	
	legge, dovrà specificare: 1) la ragione sociale o la denominazione, la	
	forma giuridica, la sede legale, l'attività svolta, il luogo e la data della	
	costituzione; 2) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda	
	e la deliberazione dell'organo sociale che ne ha autorizzato la	
	presentazione. L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei	
	requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda, secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività	
	economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata, a cura degli Amministratori, sul	
	libro dei soci. In caso di rigetto della domanda di ammissione,	

10 di 29

analogo a quello della cooperativa, salvo espressa autorizzazione

dell'organo amministrativo accordata in considerazione della tipologia

di rapporto di lavoro instaurato e delle modalità di prestazione dello

stesso, nonché della quantità di lavoro disponibile in cooperativa; —

e) a mettere a disposizione le proprie capacità professionali ed il

proprio lavoro, in relazione al tipo ed allo stato della attività svolta,

nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la

cooperativa, secondo quanto previsto nell'ulteriore rapporto di lavoro

instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa stessa; —

f) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in

concorrenza o pregiudizievole agli interessi della Società. —

ART. 10 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO – La qualità di

socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte. —

ART. 11 – RECESSO – Oltre che nei casi previsti dalla legge, può

recedere il socio cooperatore che abbia perduto i requisiti per

l'ammissione o che non si trovi più in grado di partecipare al

raggiungimento degli scopi sociali o il cui rapporto di lavoro –

subordinato, autonomo o di altra natura – instaurato con la

cooperativa sia cessato per qualsiasi motivo. La dichiarazione di

recesso deve essere comunicata con raccomandata A.R. o posta

elettronica certificata alla Società. —

Gli Amministratori devono esaminarla, entro sessanta giorni dalla

ricezione, verificando se ricorrono i presupposti che a norma di legge

e del presente statuto legittimano il recesso. Se non sussistono i

presupposti del recesso, gli Amministratori devono darne immediata

	comunicazione al socio. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il	
	rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda. Per i rapporti mutualistici tra socio e	
	società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se	
	comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura	
	dell'esercizio successivo, salvo che la legge preveda diversamente o	
	che l'Organo amministrativo, su richiesta o comunque senza	
	opposizione dell'interessato, decida, motivandolo, di far decorrere	
	l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della dichiarazione di recesso._____	
	ART. 12 – ESCLUSIONE – L'esclusione può essere pronunciata	
	dall'assemblea, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del	
	socio:_____	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per	
	l'ammissione;_____	
	b) che risulti gravemente inadempiente alle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti, dal rapporto mutualistico,	
	nonché dalle decisioni e/o deliberazioni legalmente adottate dagli	
	organi sociali;_____	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le	
	deliberazioni legalmente assunte con decisioni dei soci e/o degli	
	organi sociali, salva la facoltà dell'Organo amministrativo di accordare	
	al socio un termine non superiore a sessanta giorni per adeguarsi; —	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con termine	

	di almeno trenta giorni, non adempia al versamento delle quote	
	sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi	
	titolo;_____	
	e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa o comunque attività contraria agli interessi sociali;_____	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale	
	notevole inadempimento come definito dall'articolo 1455 del Codice	
	Civile;_____	
	g) che in qualunque modo arrechi danni gravi alla Cooperativa;_____	
	h) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un	
	provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta	
	causa o giustificato motivo soggettivo._____	
	L'esclusione diventa efficace, con riguardo al rapporto sociale, a far	
	data dal provvedimento deliberato dal consiglio di amministrazione e	
	deve essere comunicata al socio con raccomandata._____	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro. Salvo diversa e motivata decisione	
	dell'assemblea, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti._____	
	L'esclusione opera dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura	
	degli Amministratori._____	
	ART. 13 – DECISIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE	
	- OPPOSIZIONE – Le decisioni assunte in materia di recesso ed	
	esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante lettera	
	raccomandata con ricevuta di ritorno._____	

	ART. 14 – LIQUIDAZIONE – I soci receduti od esclusi hanno diritto al	
	rimborso esclusivamente delle quote effettivamente versate,	
	eventualmente aumentate per rivalutazione o ristorno o ridotte in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale, sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale,	
	limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato. La	
	liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove	
	versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato	
	destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545-	
	<i>quinquies</i> , terzo comma, c.c._____	
	Il pagamento, salvo il diritto di compensazione spettante alla	
	cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito	
	liquido, è effettuato entro centottanta giorni dall'approvazione del	
	bilancio stesso. Per la frazione della quota assegnata ai soci ai sensi	
	dell'articolo 2545- <i>sexies</i> c.c., il rimborso può essere corrisposto in più	
	rate, secondo quanto deciso dall'organo amministrativo, entro un	
	termine massimo di cinque anni, con corresponsione degli interessi	
	legali._____	
	ART. 15 – MORTE DEL SOCIO – In caso di morte del socio, gli eredi	
	o legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso della quota	
	effettivamente versata, eventualmente aumentata per rivalutazione o	
	ristorno, secondo le disposizioni dell'articolo precedente. Per i soci	
	fondatori a richiesta degli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione	
	alla società, può subentrare alla partecipazione del socio un solo	

erede previa delibera dell'organo amministrativo che ne accerta i

requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 6.——

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare l'erede

subentrante a socio. Nel caso in cui gli eredi siano sprovvisti dei

requisiti per l'ammissione, gli stessi hanno diritto al rimborso della

quota effettivamente versata, eventualmente aumentata per

rivalutazione o ritorno, secondo le disposizioni dell'articolo

precedente.——

ART. 16 – TERMINI DI DECADENZA, LIMITAZIONI AL RIMBORSO,

RESPONSABILITÀ DEI SOCI USCENTI E DEI LORO EREDI – II

socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per

il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in

cui il recesso o la esclusione o la cessione di quota hanno avuto

effetto. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo

si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato

verso quest'ultima nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della

quota. Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili

verso la società gli eredi del socio defunto.——

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

ART. 17 – STRUMENTI FINANZIARI – Con deliberazione

dell'assemblea, la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché

strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione, da offrire in

sottoscrizione solo ad investitori professionali soggetti a vigilanza

prudenziale a norma delle leggi speciali e ad investitori qualificati

	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 2526,	
	ultimo comma c.c. nonché dell'art. 111- <i>octies</i> disp. att. c.c.. In tal	
	caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono	
	stabiliti: – l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario; – le modalità di	
	circolazione; – i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi; – il termine di scadenza e le	
	modalità di rimborso. La deliberazione dell'assemblea stabilisce	
	altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini	
	del collocamento dei titoli._____	
	TITOLO V	
	— PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO —	
	ART. 18 – PATRIMONIO SOCIALE – Il patrimonio della Cooperativa	
	è costituito:_____	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti	
	effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore	
	nominale ciascuna di Euro 50,00 (cinquanta e zero centesimi); la	
	quota complessiva detenuta da ciascun socio non può essere	
	superiore ai limiti di legge;_____	
	b) dalla riserva legale formata con quote degli utili di cui all'art. 20 e	
	con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci deceduti;_____	
	c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme	
	versate dai soci ai sensi del precedente art. 9;_____	
	d) da ogni altra riserva costituita con decisione dei soci e/o prevista	

per legge o per statuto. È vietata la distribuzione di riserve tra i soci
cooperatori. Le riserve indivisibili non possono essere distribuite tra i
soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della
società.

ART. 19 – VINCOLI SULLE QUOTE E LORO ALIENAZIONE – Le
quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo, né essere
cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo
amministrativo. Il socio che intende trasferire, anche in parte, la
propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo
con lettera raccomandata A.R., fornendo, con riferimento
all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7. Il
provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere
comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.
Decorso tale termine, senza comunicazione alcuna, il socio è libero di
trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro
dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. Il
provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere
motivato.

ART. 20 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO D'ESERCIZIO –
L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo provvede
alla redazione del bilancio secondo le disposizioni di legge. Il bilancio
deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione
entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,
ovvero nel maggior termine di 180 (centottanta) giorni nel caso in cui

	ricorrano i presupposti di legge. La decisione dei soci che approva il	
	bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli: a)	
	a riserva legale nella misura non inferiore a quanto stabilito dalla	
	legge; b) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992, n. 59, nella	
	misura e con le modalità fissate dalla legge; c) ad eventuale	
	rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti	
	dall'art. 7 della L. 31 gennaio 1992, n. 59; d) ad eventuali dividendi ai	
	soci, ragguagliati al capitale effettivamente versato, in misura non	
	superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente. La decisione dei soci può, in ogni caso,	
	destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili	
	tra i soci non cooperatori, nei limiti e sotto l'osservanza delle vigenti	
	disposizioni di legge. In ogni caso è vietato remunerare gli strumenti	
	finanziari offerti in sottoscrizione o comunque detenuti dai soci	
	cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al massimo	
	previsto per i dividendi di cui alla precedente lettera d)._____	
	ART. 21 – RISTORNI – Qualora i risultati economici di esercizio lo	
	consentano, la decisione dei soci che approva il bilancio può	
	destinare a favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori	
	a titolo di ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia,	
	mediante una o più delle seguenti forme: – erogazione diretta; –	
	aumento gratuito delle quote detenute da ciascun socio. Allo stesso	
	modo la suddetta decisione dei soci può ratificare lo stanziamento dei	

trattamenti di cui sopra operato dagli amministratori. La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento, e comunque tenendo conto dei seguenti elementi: a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno; b) la qualifica / professionalità; c) i compensi erogati; d) il tempo di permanenza nella società; e) la tipologia del rapporto di lavoro.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

ART. 22 – DECISIONI DEI SOCI – I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e dal presente statuto, nonché sugli argomenti sottoposti alla loro approvazione da uno o più amministratori ovvero da tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio, la destinazione degli utili e la ripartizione dei ristorni;
- b) la nomina dell'organo amministrativo;
- c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto

	costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;_____	
	f) l'approvazione dei regolamenti interni e l'istituzione del prestito	
	soci;_____	
	g) la nomina dei liquidatori, i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Relativamente alle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c), le	
	decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione	
	scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto._____	
	Le decisioni aventi per oggetto le materie di cui alle precedenti lettere	
	d), e) ed f), quelle relative alla nomina dei liquidatori ed ai criteri di	
	svolgimento della liquidazione e quelle concernenti tutti gli altri	
	argomenti per i quali la legge o il presente statuto espressamente	
	prevedano tale procedura, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare con metodo collegiale; detta procedura	
	dovrà altresì essere adottata quando lo richiedano uno o più	
	amministratori ovvero tanti soci che rappresentino almeno un terzo	
	dei voti di tutti i soci._____	
	ART. 23 – DECISIONI DEI SOCI MEDIANTE CONSULTAZIONE	
	SCRITTA O CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO – La	
	procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso	
	espresso per iscritto, ove adottata ai sensi di legge e del presente	
	statuto, non è soggetta a particolari vincoli e potrà svolgersi con le	
	modalità prescelte dal soggetto che attiva il procedimento	
	decisionale, purché sia assicurato a ciascun socio avente diritto di	
	voto il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli	
	aventi diritto adeguata informazione in merito al suo oggetto._____	

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte di tanti soci portatori della maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto. _____

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze. Il procedimento decisionale in forma scritta dovrà concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nella proposta di decisione. Il socio che, entro il termine di cui sopra, non comunica espressamente il proprio consenso od il proprio dissenso è considerato contrario alla proposta avanzata. _____

Le decisioni così assunte devono essere trascritte senza indugio, a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci; la relativa documentazione è conservata dalla società. Colui che ha assunto l'iniziativa del procedimento, decorso il termine stabilito per il perfezionamento dello stesso, dovrà comunicare agli organi sociali ed a tutti i soci se la decisione è stata validamente assunta ovvero se è stata respinta, indicando distintamente il nominativo dei favorevoli, dei contrari, degli astenuti e di chi non si è pronunciato. Alla decisione così adottata verrà data esecuzione a cura dell'Organo Amministrativo. _____

ART. 24 – ASSEMBLEE – La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impossibilità o inattività, qualsiasi consigliere – mediante avviso,

	inviato almeno otto giorni prima o, quanto meno, giunto a	
	destinazione almeno cinque giorni prima di quello stabilito per	
	l'adunanza, spedito con lettera raccomandata A.R. o trasmesso con	
	qualunque altro strumento (compresi il telefax e la posta elettronica)	
	idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato agli	
	aventi diritto al domicilio che risulta dal libro soci (intendendosi a tal	
	fine per domicilio anche il numero fax e l'indirizzo di posta elettronica	
	comunicati dai soci alla società e debitamente annotati sul detto libro	
	soci)._____	
	L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, il luogo – presso la sede	
	sociale o altrove, purché in Italia – la data e l'ora della prima e della	
	seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso	
	da quello della prima._____	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea	
	si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati	
	tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori ed i sindaci, se	
	nominati, siano presenti od informati, e nessuno si opponga alla	
	trattazione degli argomenti. In tale caso gli amministratori e i sindaci,	
	se nominati, che non partecipano personalmente all'adunanza	
	dovranno dichiarare per iscritto di essere informati in merito alla	
	riunione ed agli argomenti da trattarsi nel corso di essa, e di non	
	opporli alla relativa discussione e deliberazione. Tale dichiarazione	
	dovrà essere conservata agli atti della società._____	
	ART. 25 – QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI - In prima	
	convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano	

presenti, in proprio o per delega, tanti soci portatori della
maggioranza assoluta dei voti dei soci aventi diritto al voto. In
seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita
qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi
diritto al voto. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti
dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del
giorno. Per deliberare l'esclusione dei soci fondatori (coloro che
hanno partecipato all'atto costitutivo) sarà peraltro necessaria la
maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti e rappresentati.——

Restano comunque salve le disposizioni di legge o del presente
statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche
maggioranze.——

ART. 26 – VOTAZIONI – Per le votazioni si procederà normalmente
col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione
dell'Assemblea.——

ART. 27 – DIRITTO DI VOTO – RAPPRESENTANZA IN
ASSEMBLEA – Hanno diritto di voto nelle assemblee e nelle
decisioni mediante consultazione scritta o consenso espresso per
iscritto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90
(novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote
sottoscritte. Ciascun socio cooperatore ha un solo voto, qualunque
sia l'ammontare della sua partecipazione. I soci che, per qualsiasi
motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno
la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, da
conservarsi dalla società, soltanto da un altro socio avente diritto al

	voto e che non sia amministratore o sindaco. Ciascun socio non può	
	rappresentare più di 2 (due) soci. _____	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in	
	bianco. _____	
	ART. 28 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA – L’Assemblea è	
	presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua	
	assenza dal Vice Presidente, ove nominato, ed in assenza anche di	
	questi, dalla persona designata dall’Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti. L’assemblea provvede alla nomina di un	
	segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo	
	quando il verbale è redatto da un notaio. _____	
	ART. 29 – AMMINISTRAZIONE – La società è amministrata da un	
	consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) a 5 (cinque) membri,	
	secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina. La	
	maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta	
	tra i soci cooperatori. _____	
	L’Organo amministrativo dura in carica tre esercizi venendo a	
	scadere in occasione dell’assemblea convocata per l’approvazione	
	del bilancio relativo al terzo esercizio di carica. Ove non vi abbiano	
	provveduto i soci con propria decisione, al momento della nomina del	
	Consiglio, il Consiglio stesso elegge nel suo seno il Presidente ed	
	eventualmente il Vice Presidente. _____	
	ART. 30 – POTERI DEGLI AMMINISTRATORI – L’organo	
	amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione e per	
	l’amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, esclusi solo	

quelli riservati alla decisione dei soci dalla legge o dal presente
statuto. Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie
attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del
codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed
esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti
mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti,
disgiuntamente o congiuntamente tra loro, oppure ad un Comitato
esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il
contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.——

ART. 31 – CONVOCAZIONI E DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE – Il Consiglio di Amministrazione è convocato
dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,
oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei
Consiglieri o dall'organo di controllo, ove nominato.——

La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso inviato – a
mezzo lettera, fax, posta elettronica o altra modalità comunque
idonea a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento – almeno 5
(cinque) giorni prima dell'adunanza o, nei casi urgenti in modo che i
Consiglieri ed i Sindaci effettivi, ove nominati, ne siano informati
almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze del Consiglio di
amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza
degli Amministratori in carica. Anche senza formale convocazione le
riunioni del Consiglio di Amministrazione sono valide quando
intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se
nominati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti

	dei Consiglieri presenti._____	
	ART. 32 – CESSAZIONE E SOSTITUZIONE DEGLI	
	AMMINISTRATORI – In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	componenti del Consiglio di Amministrazione, gli altri provvedono a	
	integrare detto organo; gli amministratori così nominati rimangono in	
	carica sino alla prima assemblea dei soci, ovvero sino alla prima	
	occasione in cui i soci stessi assumono una decisione mediante	
	consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto,	
	dovendosi in questa sede provvedere alla loro conferma o	
	sostituzione. Se viene meno la maggioranza degli Amministratori,	
	quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la	
	sostituzione dei mancanti._____	
	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso	
	alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio	
	sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione._____	
	In caso di mancanza del Collegio sindacale, ciascun socio potrà	
	attivare la decisione dei soci per la sostituzione degli amministratori	
	venuti a mancare. La cessazione degli amministratori per scadenza	
	del termine ha effetto dal momento in cui l'organo amministrativo è	
	stato ricostituito. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non	
	partecipano per due volte consecutive alle riunioni del consiglio	
	decadono dalla carica._____	
	ART. 33 – COMPENSI AGLI AMMINISTRATORI – Agli	
	Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per conto	

della Società nell'esercizio delle loro mansioni. Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari incarichi. _____

ART. 34 – RAPPRESENTANZA – Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio ed è perciò autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione. _____

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente, ove nominato. Di fronte ai soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza od impedimento del Presidente. Il Presidente del Consiglio, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo. Hanno altresì la rappresentanza della cooperativa gli amministratori delegati, ove nominati, nei limiti delle materie loro delegate. _____

ART. 35 – ORGANO DI CONTROLLO – Nei casi in cui è obbligatorio ai sensi di legge, o per volontà dell'assemblea, viene nominato un organo di controllo monocratico, o collegiale composto da tre sindaci

	effettivi e due supplenti, nominati, tra i soggetti aventi i prescritti	
	requisiti di legge, con decisione dei soci, i quali provvedono pure alla	
	nomina del Presidente del Collegio._____	
	L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al	
	terzo esercizio della carica. I suoi membri sono rieleggibili. l'Organo di	
	Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403- <i>bis</i> c.c.	
	ed esercita il controllo legale dei conti sulla società, salvi i casi in cui	
	detto controllo contabile non debba essere esercitato da altri soggetti,	
	ai sensi di legge._____	
	TITOLO VII	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ART. 36 – SCIoglimento ANTICIPATO – La società si scioglie nei	
	casi e con le modalità previste dalla legge. In caso di scioglimento	
	della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più	
	liquidatori determinando: – il numero dei liquidatori e le regole di	
	funzionamento del collegio, in caso di pluralità di liquidatori; – a quali	
	di essi spetta la rappresentanza della società; – i criteri in base ai	
	quali deve svolgersi la liquidazione; – i poteri spettanti ai liquidatori.---	
	ART. 37 – DEVOLUZIONE PATRIMONIO FINALE – In caso di	
	scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla	
	liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:_____	
	- a rimborso ai soci del capitale sociale effettivamente versato e	
	rivalutato e dei dividendi eventualmente maturati;_____	
	- ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	

	cooperazione di cui all'art. 11 della L. 31 gennaio 1992 n. 59._____	
	TITOLO VIII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	ART. 38 – REGOLAMENTI – Per meglio disciplinare il funzionamento	
	interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci,	
	determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività	
	mutualistica l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi	
	regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione	
	dell'Assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche	
	statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno costituiti.-	
	ART. 39 – PRINCIPI DI MUTUALITÀ PREVALENTE – La società si	
	conforma ai requisiti mutualistici di cui all'art. 2514 c.c.:_____	
	a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo	
	rispetto al capitale effettivamente versato;_____	
	b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti	
	rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;_____	
	c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;_____	
	d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società,	
	dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione._____	
	ART. 40 – RINVIO ALLA LEGGE – Per quanto non previsto dal	